LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^c TORNATA DEL 24 GIUGNO 1887

vano per effetto della vigilanza che esercitavano su quello distillerie. Ed io posso assicurare l'onorevole ministro che quei benefizi posero in grado quei comuni di affrontare e superare le crisi occasionate in questi anni dalla grandine, dal colera, e da altri malanni.

Ringrazie quindi l'onorevole collega Borgatta di aver sollevata la questione, e desidero che delle favorevoli dichiarazioni che egli ha provocato si prenda atto con un ordine del giorno, onde il Governo ne abbia norma nell'adottare le disposizioni in esecuzione dell'articole 9 della legge sui provvedimenti finanziari.

Non voglio ritornare ora sulla questione, trat tata ampiamente nella seduta del 13 giugno dall'onorevole Marcora, a cui ha risposto l'onorevole ministro, relativamente alle distillerie, e mi limito a raccomandare che il Governo, quando vorrà emanare il decreto relativo, tenga conto della condizione dei comuni, e lo assicuro che ne sarà benedotto, glielo dico francamente. (Si ride).

L'ordine del giorno che io e l'onorevole mio cellega Borgatta abbiamo concordato suona così:

"La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo sui criteri con cui esso intende procedere nello stabilire le nuove norme che devono regolare le distillerie di seconda categoria, non che sul trattamento da farsi ai comuni, e passa all'ordine del giorno."

Spero che il Governo e la Commissione vorranno accettarlo perchè in sostanza non è che la traduzione fedele delle loro dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Ercolo e l'onorevole Borgatta di mettersi d'accordo con la Commissione per compendiare le loro proposte in un solo ordine del giorno.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, relatore. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state chiarissime e non ammettono dubbio; la Commissione vi si associa; per modo che l'ordine del giorno della Commissione, per tener conto anche del pensiero espresso dagli onorevoli Borgatta od Ercole, potrebbe essere modificato così:

"La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo intorno al medo con cui applicherà le nuove disposizioni sulle distillerie di seconda categoria, raccomanda al Governo di non vincolare nei negoziati commerciali, ecc. "

Mi pare che qui ci sia tutto.

Ercole. Ma in quest'ordine del giorno, così modificato, non si parla punto del provento spettante ai comuni, che l'onorevole ministro ha promesso di lasciare intatto; io prego quindi l'onorevole Luzzatti di tenerne conto, poichè, dico la verità, la sola ragione per la quale mi sono deciso di parlare, è stata quella di assicurare ai comuni il beneficio che hanno fino ad ora goduto.

Luzzatti, relatore. Ha ragione; allora si potrebbe formulare così:

"La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo intorno al modo con cui applicherà le nuove disposizioni sulle fabbriche di seconda categoria e sui comuni che le sorvegliano (Ooh!) ecc. "

Ercole. Così sta bene.

Presidente. Dunque l'ordine del giorno, con la modificazione degli onorevoli Ercole e Borgatta sarebbe il seguente:

"La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, sul modo col quale applicherà le nuove disposizioni sulle fabbriche di seconda categoria, e sui comuni che le sorvegliano, raccomanda al Governo medesimo di non vincolare nei negoziati commerciali, il reggimento degli spiriti in modo da escludere un trattamento differenziale a favore delle fabbriche di spirito di carattere strettamente agrario.

Pongo a partito l'ordine del giorno della Commissione così modificato.

(\dot{E} approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 11.

 $(\hat{E}\ approvato).$

"Art. 12. È abrogata la concessione fatta dall'articolo 12 di detta legge a favore dei fabbricanti di spirito della restituzione del dazio sui cereali impiegati nella fabbricazione di esso. "

(È approvato).

"Art. 13. L'industria della fabbricazione dei saponi di glicerina è esclusa dalla restituzione della tassa sullo spirito adoperato come materia prima.

 $(\dot{E}\ approvato).$

"Art. 14. È concessa ai fabbricanti di spirito di 1º categoria la facoltà d'immettere lo spirito destinato alla esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fab-